



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

n. 0092006260006

SETTORE PROPONENTE:

FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ'

SERVIZIO FINANZIARIO

Ufficio Bilancio e Rendiconto

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2020: Presa d'atto dello squilibrio di bilancio di previsione finanziario 2020 e adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000. Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022. (VAR09/2020)

VISTO l'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

VISTO l'articolo 187 "Composizione del risultato di amministrazione" del Decreto Legislativo n. 267/2000 e in particolare i seguenti commi 2 e 3 bis:

Comma 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.*

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Comma 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

VISTA la nota prot. n. 15510 del 16/06/2020, con la quale il Servizio Finanziario ha richiesto ai responsabili di servizio di comunicare l'esistenza o meno di fatti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio (in particolare di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria);

VISTE le attestazioni dei responsabili dei servizi relative all'esistenza o meno di situazioni pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio;

RILEVATO che da tali attestazioni non risultano sussistenti debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria;

VISTA l'analisi effettuata dal Servizio Finanziario con la quale sono stati esaminati i dati della gestione finanziaria, in conto competenza e in conto residui, relativi al corrente mese di Giugno, proiettati con opportune stime al 31 dicembre 2020 da cui è emerso:

1. l'equilibrio della gestione del bilancio in conto residui;
2. l'equilibrio della gestione del bilancio di cassa;
3. uno squilibrio nella la gestione del bilancio corrente in conto competenza pari a € 5.308.273,45 derivanti dalle conseguenze dell'emergenza Covid19 che ha determinato:
 - una previsione di minor gettito tributario
 - una previsione di minori entrate extratributarieper un importo complessivo di € 8.613.458,45, compensabile con il Trasferimento Ministeriale di cui all'art. 106 del Decreto Rilancio D.L- 19/05/2020 n. 34, per un importo stimato di € 3.305.185,00;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 in data 16/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 (sezione strategica e sezione operativa);
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.38 in data 30/12/2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i relativi allegati.
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 5 in data 14/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) per il triennio 2020/2022;
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 81 del 25/06/2020 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione anno 2019 da cui risulta un avanzo di amministrazione disponibile di € 5.308.273,45;

VISTO l'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato di amministrazione" in base al quale:

- i fondi destinati agli investimenti sono utilizzabili con provvedimento di variazione al bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione (comma 1);
- la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per il finanziamento delle spese di investimento (comma 2);
- l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 (3bis);

DATO ATTO:

- che l'ente non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000;
- che, ai sensi dell'articolo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2020/2022, come emerge dai prospetti allegati;

RILEVATO CHE l'avanzo di amministrazione non ancora utilizzato alla data del presente provvedimento è il seguente:

<i>Avanzo di amministrazione</i>	<i>Avanzo di amministrazione approvato con il rendiconto 2019</i>	<i>Utilizzo quota vincolata del risultato presunto in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022</i>	<i>Utilizzato nel 2020 con la variazione (VAR 03/2020)</i>	<i>Utilizzato nel 2020 con la variazione (VAR 05/2020)</i>	<i>Utilizzato nel 2020 con la variazione (VAR 06/2020)</i>	<i>Utilizzato nel 2020 con la presente variazione (VAR 08/2020)</i>	<i>Avanzo di amministrazione 2019 risultante (A- B- C)</i>
<i>a) Parte accantonata</i>	20.607.962,38	0,00	0,00				20.607.962,38
<i>b) Parte vincolata</i>	23.764.006,85	1.344.517,84	612.969,51	500,00	552.000,00	3.750,00	21.250.269,50
<i>c) Parte destinata a investimenti</i>	866.863,77	0,00	0,00				866.863,77
<i>d) Parte disponibile</i>	5.308.273,45	0,00	0,00				5.308,273,45
Totale	50.547.106,45	1.344.517,84	612.969,51	500,00	552.000,00	3.750,00	48.033.369,10

RITENUTO DI riequilibrare lo squilibrio di 5.308.273,45 della gestione di competenza 2020 con l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto della Gestione 2019

RILEVATO CHE per il riequilibrio si rende necessario apportare la seguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2020:

Variazione di Bilancio Parte Entrata:

• Riduzione Previsione Entrate Tributario	- € 8.500.391,18
• Riduzione Previsioni Entrate Extratributarie	- € 113.067,27
<i>Totale variazioni di entrata (in decremento)</i>	<u>€ 8.613.458,45</u>
• Incremento Previsioni Entrate da Trasferimenti correnti	+ € 3.305.185,00
• Utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto della Gestione 2019	+ € 5.308.273,45
<i>Totale variazioni di entrata (in incremento)</i>	<u>€ 8.613.458,45</u>

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) e dell'art. 175, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso che individuano le fattispecie in cui la competenza spetta rispettivamente all'organo esecutivo e ai responsabili della spesa;

VISTO l'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione";

RITENUTO opportuno procedere alla conseguente variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi degli artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità;

ESAMINATA la presente variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, che viene allegata al presente atto di cui va a costituire parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio, come emerge dai prospetti allegati;

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato 1, il fondo di cassa finale al 31/12/2020 non assume valore negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo allegato alla presente;

ATTESO che le variazioni da apportare con il presente atto comportano, a loro volta, la necessità di variare il Documento Unico di Programmazione 2020;

VISTI:

- La L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"
- Lo Statuto e l'atto costitutivo della Città metropolitana di Cagliari, approvati con deliberazione n. 1 del 23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari
- L'art. 8 (Il sindaco metropolitano), comma 2, che prevede tra l'altro che il Sindaco Metropolitano, sentita la conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e relative variazioni";
- L'articolo 13 (Attribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, che prevede che "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della città metropolitana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni";
- L'articolo 26 (Norma finale) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che, prevede che "Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- L'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020/2022 e del DUP 2020, dal collegio dei revisori con verbale n. 32 del 06 luglio 2020;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITA la Conferenza dei sindaci sulla presente variazione al bilancio, ai sensi dell'art.8, comma 2, dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari;

VISTA l'urgenza di provvedere con sollecitudine e richiamato l'art. 134, comma4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 193 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che la gestione del bilancio in conto residui e la gestione di cassa relativamente all'esercizio 2020 è in equilibrio;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che la gestione del bilancio di competenza relativa all'esercizio finanziario 2020 presenta uno squilibrio quantificabile in € 5.308.273,45;

DI PROVVEDERE al riequilibrio della gestione di competenza mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per spese correnti per l'importo di € 5.308.273,45 come segue:

Avanzo di amministrazione	Avanzo di amministrazione approvato con il rendiconto 2019	Utilizzo quota vincolata del risultato presunto in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022	Utilizzato nel 2020 con la variazione (VAR 03/2020)	Utilizzato nel 2020 con la variazione (VAR 05/2020)	Utilizzato nel 2020 con la variazione (VAR 06/2020)	Utilizzato nel 2020 con la variazione (VAR 08/2020)	Utilizzato nel 2020 in Salvaguardia	Avanzo di amministrazione 2019 risultante (A- B-C)
a) Parte accantonata	20.607.962,38	0,00	0,00					20.607.962,38
b) Parte vincolata	23.764.006,85	1.344.517,84	612.969,51	500,00	552.000,00	3.750,00		21.250.269,50
c) Parte destinata a investimenti	866.863,77	0,00	0,00					866.863,77
d) Parte disponibile	5.308.273,45	0,00	0,00				5.308.273,45	0,00
Totale	50.547.106,45	1.344.517,84	612.969,51	500,00	552.000,00	3.750,00	5.308.273,45	42.725.095,65

DI APPROVARE, la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

DI APPROVARE conseguentemente la variazione del Documento unico di programmazione (2020/2022);

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, in conseguenza delle suddette variazioni, il bilancio di previsione finanziario 2020 risulta riequilibrato;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presenta variazione di bilancio è rispettato il pareggio finanziario, come risulta dal quadro generale riassuntivo assestato del triennio 2020/2022 allegato al presente atto (Allegato n. 2);

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con la presente variazione di bilancio sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato (Allegato n. 3);

DI ALLEGARE la relazione illustrativa delle ragioni della presente variazione al bilancio (Allegato n. 4);

DI ALLEGARE le attestazioni dei responsabili dei servizi di inesistenza di situazioni pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio (Allegato n. 5);

DI PUBBLICARE la presente variazione di bilancio sulla sezione Amministrazione Trasparente-Bilanci del Sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

DI DARE ATTO che si provvederà alla conseguente variazione di PEG con successivo provvedimento;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.

Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)

Il Responsabile del SETTORE PROPONENTE esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Gessa

Cagliari li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Cagliari li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa
